

Una mobilità pasticciata

Mobilità, per avere diritto al ricongiungimento non è necessario indicare nella domanda il codice del comune: bastano anche solo i codici delle scuole ubicate nel comune di ricongiungimento. Lo prevede una nota emanata dal ministero della pubblica istruzione il 25 gennaio scorso (prot. N. AOODGPER 1303, disponibile sul sito: http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot1303_07.shtml). Più precisamente: l'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio di eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Fin qui le disposizioni contenute nella nota.

C'è un problema, però. Secondo il ministero, infatti, questo chiarimento andrebbe riferito all'articolo 7 del contratto integrativo sottoscritto il 21/12/2005, comma 1, secondo capoverso. Ma la clausola indicata non reca affatto riferimenti al ricongiungimento. Con ogni probabilità, dunque, la precisazione dovrebbe essere riferita al punto V dell'articolo 7, dove si fa riferimento all'indicazione delle preferenze per ottenere la precedenza per chi assiste in via esclusiva i portatori di handicap. Se non addirittura al contratto sulla mobilità annuale, dove vi è una prescrizione in linea con il chiarimento contenuto nella nota. Ma il condizionale è d'obbligo. Per lo meno fino a quando il ministero non interverrà con una ulteriore precisazione. Quanto meno auspicabile, visto che il termine per la presentazione delle domande è fissato al 3 febbraio 2007. A quel punto, eventuali correzioni non potrebbero che essere apportate in sede di reclamo o di contenzioso. Resta da vedere, però, se l'amministrazione consentirà eventuali sostituzioni di codici alla luce di questa nuova interpretazione. Il contratto, infatti, non prevede la possibilità di modificare le scelte operate, ma solo eventuali correzioni frutto di incongruenze tra codici e dizioni delle domande. (riproduzione riservata)

Antimo Di Geronimo